

EDUCAZIONE FINANZIARIA IN FAMIGLIA: PROFILI GIURIDICI ED ECONOMICI

16 FEBBRAIO 2021



I principali strumenti a tutela del patrimonio familiare: *il fondo patrimoniale, il trust, il patto di famiglia*

Avv. Anna Soatto



Il tema

La gestione dei beni come strumento.

I componenti della famiglia come finalità.

Patrimonio familiare

Patrimonio: *“Il complesso dei beni, mobili o immobili, che una persona (fisica o giuridica) possiede.”*

Accezione giuridica: *“L’insieme di tutti i rapporti giuridici facenti capo a un soggetto e aventi valore economico. Con riferimento a questo particolare e ristretto significato si parla di responsabilità patrimoniale del debitore.”*

“I patrimoni separati – che possono essere creati solo dalla legge – sono quelli nei quali si organizzano masse patrimoniali indipendenti tra loro, anche se appartenenti al medesimo soggetto. Tendono a realizzare due finalità tipiche:

- a) la devoluzione di una massa patrimoniale come esclusivamente destinata al raggiungimento di uno scopo ammesso dalla legge e*
- b) la costituzione di una massa di beni riservata al soddisfacimento delle ragioni di un certo gruppo di creditori (contrapposto ad altro o ad altri, esclusi dal soddisfacimento)”*.



Definizioni Treccani

La famiglia come finalità

Misure di tutela del patrimonio destinato alla famiglia.

Patrimonio destinato a garantire la soddisfazione dei bisogni familiari.

Proteggere «DA» o «PER»?

Separazione patrimoniale e tutela del credito

I beni che costituiscono il patrimonio separato sono **sottratti al principio sancito dall'art. 2740 c.c.** per il quale il debitore risponde per l'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni. Ne consegue che l'esecuzione sui beni e sui frutti del patrimonio separato è conseguito soltanto per debiti contratti per far fronte alle esigenze dello stesso.

Art. 2929 bis c.c. *“espropriazione di beni oggetto di vincolo di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”*

“Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto”.

L'atto costitutivo del fondo patrimoniale, l'atto di devoluzione dei beni nel trust e il patto di famiglia, quali atti a titolo gratuito, sono revocabili (art. 2901 c.c. e art. 64 L.F.).



Art. 167 c.c.: “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”.



Interessi protetti e applicazioni del fondo patrimoniale

- Funzione economico sociale che il legislatore ha inteso attribuire al fondo patrimoniale: destinazione dei beni ad esso conferiti a far fronte ai bisogni della famiglia coniugale (Cass. 17811/2014).
- Famiglia coniugale e unioni civili di cui alla legge 76/2016.
- Assicura reciprocamente i coniugi sulla gestione dei beni e la devoluzione dei frutti nell'interesse della famiglia.
- Opponibilità: incertezza della definizione «debiti contratti per i bisogni della famiglia»



Costituzione del fondo patrimoniale

Il fondo può essere costituito dai coniugi o da un terzo, in questo caso previa accettazione di entrambi i coniugi, ed è vincolato alla **durata** del matrimonio, ma estendibile fino alla maggiore età del figlio più giovane.



Costituzione del fondo patrimoniale

DURATA

BENI

AMBITI DI AUTONOMIA

OPPONIBILITA'

Ambiti di autonomia: proprietà e gestione

Art. 168 c.c.: *“La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia. L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale”*.

Art. 169 c.c.: *“Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice”*.



Flessibilità: clausole in deroga

- a) possibilità di prevedere la riserva della proprietà;
- b) possibilità di prevedere che gli atti di cui all'art. 169 c.c. vengano compiuti senza l'autorizzazione del giudice (Cass. 22069/19);
- c) possibilità di derogare alla normativa che richiede il consenso di entrambi i coniugi, nel rispetto del principio della legittimazione a disporre.



Vincoli e cautela negli atti di disposizione

“la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale resterà in capo ai coniugi che rispettivamente ne sono attualmente proprietari”

*“i beni costituenti il fondo patrimoniale potranno essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati anche senza il consenso del coniuge non proprietario e senza necessità di autorizzazione giudiziale, **fatte salve le disposizioni inderogabili di legge**”*



Effetti: vincolo di inespropriabilità

Art. 170 c.c.: *“L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”*.



Opponibilità del fondo patrimoniale: ampia definizione di debiti contratti per i bisogni della famiglia

*“In tema di opponibilità del fondo patrimoniale ed in particolare sull’interpretazione della nozione di debito contratto per **scopi estranei ai bisogni della famiglia**, occorre indagare sul fatto concreto generatore dell’obbligazione a seguito del cui inadempimento il creditore agisce in via esecutiva sull’immobile gravato dal fondo patrimoniale, al fine di verificare se lo scopo per il quale l’esecutato ha contratto il debito sia funzionale alla realizzazione di un interesse che abbia inerenza con il pieno ed armonico sviluppo della famiglia, anche sotto il profilo del **benessere economico**; ciò ricorre senza dubbio allorché ci si trovi di fronte ad un’obbligazione assunta dal debitore nell’esercizio della propria attività professionale od imprenditoriale e sia possibile affermare che dai benefici auspicati dall’operazione economica sarebbero potute derivare positive ricadute sul tenore di vita della famiglia del debitore” (Tribunale Pisa, 30/05/2019, n.495).*



Art. 2 Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985

«Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.»

Il trust presenta le seguenti caratteristiche:

- a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;*
- b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;*
- c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.*

Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.»



Interessi protetti e applicazioni del trust

Tutela della famiglia, anche di fatto

Protezione dei soggetti deboli

Pianificazione successoria

Passaggio generazionale nell'impresa

Beni del fondo

Durata sulla base della legge istitutiva



Costituzione del trust

Atto istitutivo:

negozio unilaterale **programmatico**, per atto tra vivi o mortis causa.

Uno o più negozi dispositivi:

con cui il disponente o terzi trasferiscono al trustee posizioni soggettive (diritti e beni) funzionali alla realizzazione dello scopo. L'insieme di quanto trasferito costituisce il fondo.



Elementi soggettivi

Disponente

Beneficiari

Trustee

Guardiano

Elementi oggettivi

Fondo

Durata

Legge regolatrice

Tutela dei legittimari

Nella disposizione dei beni in trust il disponente deve prestare attenzione di non ledere i diritti di potenziali successori.

L'eventuale lesione della quota di riserva non comporta nullità dell'atto istitutivo ma l'eventuale esercizio dell'azione di riduzione che riguarda gli atti di dotazione del trust.

L'atto di trust potrà contenere una clausola con le indicazioni su quello che il trustee dovrà fare nel caso si verifichi in concreto la lesione della quota di riserva e sia esercitata l'azione di riduzione.



Art. 768-bis Codice civile

«E' patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.»



Aspetti caratteristici del patto di famiglia

- Trasmissione dell'azienda o delle partecipazioni societarie tramite contratto favorendo il passaggio generazionale (assegnazione in linea retta);
- Costituzione di un patrimonio separato;
- Parificare in modo stabile il valore dell'oggetto del patto;
- Deroga al divieto di patti successori previsto dall'art. 458 c.c.



Causa

Garantire al complesso produttivo dei beni o alla partecipazione societaria una univocità di gestione.

Preservare il valore dell'impresa sociale, realtà imprenditoriale quale risorsa comune, per il buon funzionamento dell'impresa e per l'ordine economico e la sicurezza del mercato.

Partecipazioni che attribuiscono il potere di influire sul controllo e direzione della società.



Finalità anticipatoria della successione per il trasferimento dell'azienda

Prevede:

- a) la trasmissione dell'azienda o delle partecipazioni societarie tramite contratto da parte del disponente ad uno o più discendenti, rendendola esente da collazioni o riduzioni;
- b) l'attualizzazione del diritto alla legittima e la sua conversione in diritto di credito in favore degli altri partecipanti al contratto.



Partecipanti

Art 768 quater c.c.

“Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.”



Oggetto: trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni sociali

Art. 768 sexies c.c.

«All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768 quater, aumentata degli interessi legali.»

L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768 quinquies.»



Conclusioni: una storia e un augurio

Un uomo possedeva un immenso terreno. Al momento di partire per un viaggio di diversi anni lo divise in tre parti che affidò ai suoi figli: «Ognuno di voi si prenda cura di una parte e curate la mia terra da qui al mio ritorno».

Il primo lavorò ininterrottamente nella sua porzione strappando tutte le erbacce e senza smettere, anche al sopraggiungere della sera, finché tutto non fosse pulito e ordinato.

Il secondo lavorava in modo discontinuo, ma quando c'era bisogno coinvolgeva alcuni vicini e condivideva con loro il raccolto ottenuto.

Quanto al terzo, non si sapeva quando c'era e quando non c'era; lasciava costantemente aperta la porta della sua recinzione e i ragazzini del villaggio venivano a volte a rubare l'insalata o a far razzia sugli alberi da frutta.



I tre figli arrivarono a litigare perché ciascuno rimproverava agli altri di curare male (o troppo) la sua parte. Al ritorno il proprietario li riunì:

«Non litigate, disse loro in sostanza. Volevo sapere chi di voi era il miglior contadino e devo constatare che non lo siete singolarmente presi ma tutti insieme. Ciascuno di voi è necessario alla valorizzazione del mio terreno. Il primo ha imparato la perseveranza, come è difficile guadagnarsi il pane e la gioia di riuscirvi. Il secondo dà lavoro ad altri ed è capace di riservarsi del tempo libero. Il terzo ha compreso che la terra è un dono e ha capito di non esserne il padrone assoluto. Voi siete insieme il giardiniere della mia creazione. Insieme siete il mio vanto e la mia immagine».

Tratto da: «Dio e il denaro» Daniel Marguerat

